

Ancona, 17/10/2022

PROT.	SIGLE	ALLEGATI
149_2022	SG/PP	8

Spett.le

Telepass S.p.A.
Via Laurentina, 449
00142 – Roma
PEC: telepass@pec.telepass.it

Oggetto: Servizio distribuzione di Titoli di Sosta dematerializzati per il pagamento della sosta a raso dei veicoli mediante APP all'interno delle c.d. "Strisce Blu" nelle aree in concessione alla M&P Ancona ubicate nel Comune di Ancona: – Codice CIG Z2A382BB5F - Lettera di affidamento (procedura telematica).

facendo seguito alle trattative intercorse ed alla ricezione della Vostra proposta contrattuale avente medesimo oggetto datata 10 ottobre 2022 per la conclusione del presente affidamento per il servizio di distribuzione di titoli di sosta dematerializzati per il pagamento della sosta a raso dei veicoli mediante App all'interno delle c.d. "Strisce blu" nelle aree in concessione alla M&P Spa ubicate nel Comune di Ancona, si stipula

CONTRATTO TRA

Telepass S.p.A. con sede legale via Laurentina, 449, 00142, - Roma, capitale sociale 26.000.000,00 i.v., Cod. Fiscale, P.IVA E numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09771701001, REA - ROMA n.1188554, PEC: telepass@pec.telepass.it, rappresentata dal Dott. Gabriele Benedetto, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito, anche "Telepass" o "TLP")

E

M&P Ancona S.p.A. con sede Legale in Via Mamiani, 76 – 60125 Ancona, Capitale Sociale € 214.276,00 i.v., Cod. Fiscale e P.IVA 021509904025 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona AN-165154, PEC: parcheggiancona@legalmail.it, rappresentata



dal Dott. Giorgio Luzi, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri (di seguito, il “Gestore” ovvero “M&P Ancona” e, insieme a Telepass, di seguito, le “Parti”).

PREMESSO CHE:

- A. Il Gestore è titolare di contratti di varia natura giuridica con Enti pubblici o soggetti privati per la gestione del servizio di sosta di superficie regolamentata a pagamento in aree del territorio italiano ed in particolare nei comuni di cui all’Allegato A (di seguito, i “Comuni” e il “Servizio Strisce Blu”);
- B. Telepass svolge attività relative: (i) all’erogazione del servizio di telepedaggio – che consente la fruizione dei servizi di riconoscimento e di accesso agevolato alla rete autostradale a pedaggio italiana e alle reti autostradali a pedaggio di Spagna, Francia e Portogallo, mediante corsie dedicate, senza necessità di fermata, in entrata e in uscita, nelle stazioni di esazione (caselli autostradali) – e di pagamento dei relativi pedaggi; nonché (ii) all’erogazione di ulteriori servizi aggiuntivi inerenti al riconoscimento e/o all’accesso agevolato del cliente ad aree, strutture, infrastrutture e/o beni e servizi relativi alla mobilità e relativi pagamenti (ove previsti), presso soggetti, pubblici o privati che siano abilitati all’accettazione del pagamento di beni e/o servizi che concernono la mobilità, aggiuntivi rispetto al pagamento del pedaggio autostradale, tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass (come infra definite);
- C. Telepass offre ai propri clienti, che abbiano aderito a una offerta di servizi di pagamento, il servizio di pagamento relativo al servizio delle soste a raso dei veicoli all’interno delle c.d. “strisce blu” mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di sosta di superficie regolamentata a pagamento in aree del territorio italiano;
- D. il Gestore, al fine di completare e migliorare l’offerta dei servizi offerti ai cittadini che utilizzano le zone adibite alla sosta a pagamento nei Comuni da esso gestite, intende offrire agli stessi anche la possibilità di pagare le relative soste mediante le App di titolarità di Telepass, che consentono il pagamento - tramite applicazioni software per smartphone e tablet - di beni e/o di servizi concernenti la mobilità mediante l’utilizzo di credenziali collegate al Contratto di Pagamento Telepass (come infra definito) sottoscritto dal Cliente;



E. Per tutto quanto sopra esposto, con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni per la distribuzione da parte di Telepass in favore dei Clienti di titoli di sosta dematerializzati emessi dal Gestore per la fornitura del servizio di pagamento elettronico della sosta a raso dei veicoli nelle c.d. "strisce blu" nei Comuni gestiti dal Gestore mediante l'App;

F. I Comuni mantengono la piena titolarità delle somme introitate dal Gestore a titolo di tariffa per il Servizio Strisce Blu;

G. le Parti sono a conoscenza che il presente contratto potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da Autorità a ciò titolate.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Art.1

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole di questo Contratto e, salvo ove diversamente ed espressamente indicato, le espressioni ed i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

"APP": indica, cumulativamente, le applicazioni *software* di titolarità di Telepass o altre applicazioni *software* tempo per tempo rilasciate da Telepass, e finalizzate, inter alia, a consentire ai Clienti il pagamento degli importi dovuti per l'acquisto dei Titoli di Sosta relativi al Servizio Strisce Blu da parte dei Clienti;

"Cliente" ovvero **"Cliente Telepass"**: indica la persona fisica o giuridica titolare di un Contratto di Pagamento Telepass che abbia attivato il servizio di pagamento prestato da Telepass per fruire della sosta nelle strisce blu nei comuni italiani convenzionati.

"Collegamento Telematico": indica il sistema di collegamento telematico fra il Server Centrale e/o il Sistema di Verifica del Gestore ed i Sistemi Informativi di Telepass.

"Contratto": il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati.



“Contratto di Pagamento Telepass”: indica il contratto sottoscritto tra Telepass e il Cliente avente ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento, ivi incluso il Servizio di Pagamento Strisce Blu.

“Grave Disservizio”: indica un guasto o un malfunzionamento del Sistema Informatico di Telepass tale da:

- comportare, per i Clienti, l'impossibilità di usufruire del servizio di pagamento oggetto del presente Contratto per un periodo di tempo pari a 24 ore (ventiquattro) consecutive;
- comportare, per il Gestore, l'impossibilità di accedere al Sistema Informatico di Telepass e relative piattaforme per un periodo di tempo pari a 24 (ventiquattro) ore consecutive.

“Marchi”: ha il significato di cui all'art. 25.6.

“Norme e Condizioni”: indica le norme e condizioni di cui al Contratto di Pagamento Telepass che regolano, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle Soluzioni di Pagamento Telepass da parte dei Clienti;

“Piano Tariffario”: è il piano delle tariffe applicabili al Servizio Strisce Blu, Allegato B al presente Contratto, elaborato dal Comune e messo a disposizione di Telepass dal Gestore sotto la sua esclusiva responsabilità.

“Server Centrale del Gestore”: indica il *server* di gestione del sistema di sosta utilizzato dal Gestore il cui *software* consente, tramite il Collegamento Telematico, di interagire con i Sistemi Informativi di Telepass e con il Sistema di Verifica del Gestore stesso.

“Servizio Strisce Blu”: indica il servizio relativo alle soste a raso dei veicoli all'interno delle c.d. “strisce blu” prestato dal Gestore;

“Servizio di Pagamento Strisce Blu”: indica il servizio di pagamento relativo al Servizio Strisce Blu, prestato da Telepass al Cliente nell'ambito del Contratto di Pagamento Telepass;

“Sistema di Verifica del Gestore”: sistema utilizzato dal Gestore per la verifica della regolarità dei pagamenti delle soste a raso del Comune tramite operatori all'uopo incaricati.

“Sistemi Informativi di Telepass”: applicativo per la gestione ed il pagamento del Servizio Strisce Blu di titolarità di Telepass.



“Soluzioni di Pagamento Telepass”: indica l'insieme delle procedure concordate tra Telepass e il Cliente mediante il canale delle App di cui sopra, ed eventuali ulteriori strumenti/applicativi che Telepass dovesse decidere di sviluppare per le medesime finalità dell'App, finalizzate al pagamento da parte del Cliente Telepass di servizi offerti da soggetti convenzionati con Telepass.

“Soste Autorizzate”: indica le soste a raso dei veicoli fruite dai Clienti nelle c.d. “strisce blu” del Comune gestito dal Gestore per i quali i Sistemi Informativi di Telepass hanno autorizzato il pagamento mediante le Soluzioni di Pagamento Telepass.

“Termini e Condizioni del Servizio di Pagamento Strisce Blu”: indicano i termini e le condizioni del Servizio di Pagamento Strisce Blu che devono essere accettati dal Cliente prima di accedere al Servizio di Pagamento Strisce Blu, disponibili in App ovvero sul sito www.telepass.com;

“Titoli di Sosta”: indica i titoli di sosta dematerializzati emessi dal Gestore che consentono il pagamento del corrispettivo dovuto per il Servizio Strisce Blu.

Art. 2

PREMESSE ED ALLEGATI

2.1 Le premesse e gli allegati (di seguito, gli **“Allegati”**) formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 3

OGGETTO

3.1 Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni applicabili:

- (a) allo svolgimento dell'incarico qui conferito dal Gestore per la distribuzione ai Clienti dei Titoli di Sosta relativi al Servizio Strisce Blu offerto dal Gestore e dei quali Telepass si sia preventivamente approvvigionata secondo le modalità previste ai sensi del presente Contratto;
- (b) alla prestazione nei confronti del Gestore da parte di Telepass del servizio di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e s.m.i., consistente nell'abilitazione del Gestore all'accettazione delle Soluzioni di Pagamento Telepass per il pagamento da parte dei Clienti dei Titoli di Sosta per la fruizione del Servizio Strisce Blu, secondo le modalità previste dal presente Contratto (di seguito, il **“Servizio di Pagamento**



Gestore” e, congiuntamente a quanto previsto alla precedente lettera *sub* (a), i **“Servizi Telepass”**);

Ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, Telepass provvederà ad incassare i proventi del Servizio Strisce Blu versarli al Gestore, nei modi e termini di seguito meglio specificati. I Clienti potranno fruire del Servizio di Pagamento Strisce Blu tramite l’App.

3.2 Le Parti convengono e stipulano che Telepass presterà, inoltre, le seguenti attività:

- (i) invio entro 1 (uno) Giorno Lavorativo a far data dalla prestazione del Servizio Strisce Blu, di un file secondo lo schema di cui all’Allegato C, contenente gli incassi giornalieri;
- (ii) elaborazione di fatture, in nome proprio e per conto del Gestore, relative agli importi addebitati per il Servizio Strisce Blu ai Clienti Telepass che ne abbiano fatto specifica richiesta in conformità con il Contratto di Pagamento Telepass dal medesimo sottoscritto, secondo le modalità indicate nell’Allegato D;
- (iii) elaborazione analitica degli addebiti relativi al Servizio di Pagamento Strisce Blu, che Telepass metterà a disposizione del Gestore ed invierà ai Clienti in conformità al Contratto di Pagamento Telepass.

3.3 Sulla base delle informazioni fornite da Telepass, il Gestore provvederà ad adempiere agli obblighi contabili ed amministrativi previsti dalla normativa applicabile in tema di registrazione delle vendite dei Titoli di Sosta (c.d. tracciamento), di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2009, adempimenti da effettuarsi a cura dell’esercente ai fini dell’applicazione del regime IVA monofase di cui all’art. 74 del DPR 26 ottobre 72, n. 633 e successive modifiche.

Art. 4

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI TITOLI DI SOSTA – RAPPORTI FRA TELEPASS ED M&P SPA

4.1 Ai fini della prestazione dei Servizi, Telepass si impegna ad approvvigionarsi dal Gestore di un pacchetto di Titoli di Sosta per un importo pari a Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) (di seguito, il **“Pacchetto Soste”**). A tal fine, Telepass dovrà provvedere a inoltrare a mezzo



mail o PEC al Gestore una richiesta di acquisto compilando il modulo sub Allegato E al presente Contratto.

4.2 Il Gestore si impegna a confermare l'approvvigionamento del Pacchetto Soste a Telepass inviando una mail all'indirizzo servizi.mobilita@telepass.it o all'indirizzo PEC telepass@pec.telepass.it. Il pagamento del Pacchetto Soste così approvvigionato, dovrà avvenire ai sensi del successivo art. 10

4.3 Telepass si impegna a monitorare su base continuativa la disponibilità residua di Titoli di Sosta di cui Pacchetto Soste e, ove il medesimo Pacchetto Soste dovesse essere inferiore a Euro 1.000,00 (euro mille /00), Telepass provvederà ad attivare la procedura per l'approvvigionamento di un nuovo Pacchetto Soste secondo le modalità di cui al precedente art. 4.1.

4.4 Il Gestore si impegna a mettere a disposizione di Telepass Titoli di Sosta di importo variabile fra i tagli o multipli degli stessi indicati nell'Allegato F.

4.5 All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, del presente Contratto, il Gestore accetta, sin d'ora, di effettuare a favore di Telepass il rimborso dei Titoli di Sosta dei Pacchetti Sosta approvvigionati dalla medesima Telepass e non distribuiti ai Clienti. Il rimborso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del presente Contratto.


4.6 Resta inteso che le partite attive e passive esistenti tra le parti all'atto della conclusione del presente Contratto potranno essere compensate ai sensi dell'art. 1241 c.c..

Art. 5

MODALITÀ OPERATIVE – RAPPORTI FRA TELEPASS ED I CLIENTI

5.1 Il Cliente che intende pagare il Servizio Strisce Blu mediante le Soluzioni di Pagamento Telepass dovrà utilizzare l'App, attenendosi alle Norme e Condizioni nonché ai Termini e Condizioni del Servizio di Pagamento Strisce Blu.

5.2 Telepass autorizzerà in modalità "on line", la distribuzione ai Clienti dei Titoli di Sosta e il pagamento del Servizio Strisce Blu richiesto dai medesimi Clienti Telepass, nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Allegato G. Il Servizio di Pagamento Strisce Blu si realizza attraverso il Collegamento Telematico diretto tra l'apparato (*smartphone*, tablet o altro) sul quale il Cliente utilizza l'App ed i Sistemi Informativi di Telepass.



5.3 In conformità a quanto previsto dalle Norme e Condizioni, Telepass potrà negare l'autorizzazione all'acquisto dei Titoli di Sosta da parte dei Clienti tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass (a titolo meramente esemplificativo: sospensione dell'operatività connessa ad eventi relativi al Contratto di Pagamento Telepass, o disabilitazione degli stessi). Telepass invierà una notifica in App al Cliente indicando la mancata autorizzazione al Servizio di Pagamento Strisce Blu.

5.4 Ove Telepass autorizzi l'acquisto del Servizio Strisce Blu tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass, quest'ultima provvederà a registrare sui Sistemi Informativi Telepass l'elenco delle Soste Autorizzate.

5.5 Il Gestore, utilizzando il Collegamento Telematico descritto nell'Allegato G, potrà verificare le Soste Autorizzate al singolo Cliente Telepass.

5.5 Gli importi relativi al Servizio Strisce Blu acquistati dal Cliente tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass verranno addebitati ai Clienti secondo quanto previsto dalle Norme e Condizioni del Contratto di Pagamento Telepass. Telepass provvederà, pertanto, al pagamento degli importi delle Soste Autorizzate in favore del Gestore per conto dei Clienti, surrogandosi contestualmente nei confronti degli stessi nella posizione creditoria del Gestore, ai sensi dell'art. 1201 c.c..

Art. 6

SISTEMA "MINI-SITE"

6.1 Le Parti potranno prevedere che, ai fini della verifica in tempo reale delle Soste Autorizzate da parte dei soggetti a ciò deputati (di seguito, l'"Operatore"), venga fornita un'applicazione web disponibile all'indirizzo internet <https://comuni.telepass.com> (di seguito, "Mini Site"). **6.2** L'applicazione sarà accessibile da parte del Gestore attraverso una specifica utenza appositamente creata da Telepass (di seguito, l'"Utenza"). Il Gestore accetta sin d'ora che l'Utenza è legata all'efficacia del presente Contratto, pertanto, nel caso in cui, per qualsivoglia ragione venga meno l'efficacia del medesimo Contratto, l'Utenza sarà disabilitata.

6.3 Telepass si impegna affinché l'Utenza fornisca al Gestore le seguenti operatività:



- (i) visualizzazione delle Soste Autorizzate per targa: l'Operatore potrà inserire una targa sull'applicazione e quest'ultima mostrerà le Soste Autorizzate per la targa inserita. Verranno, altresì, visualizzate le Soste Autorizzate e scadute da un lasso di tempo predefinito che potrà essere stabilito dal Gestore; e
- (ii) visualizzazione di tutte le Soste Autorizzate: l'applicazione fornirà un elenco di Soste Autorizzate nell'area superficiale indicata dall'Operatore.

Art. 7

RESPONSABILITA'


7.1 Telepass gestirà gli eventuali reclami che potrebbero essere avanzati dai Clienti in merito a richieste relativi al Servizio di Pagamento Strisce Blu.

7.2 Eventuali reclami inerenti la fruizione del Servizio Strisce Blu prestato dal Gestore (comprese le indicazioni di cui al Piano Tariffario) saranno gestiti dal Gestore.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1., Telepass è e resterà estranea ai rapporti tra i Clienti e il Gestore per i servizi da quest'ultimo forniti. Telepass non risponderà di errori e/o omissioni contenuti nel Piano Tariffario comunicato a Telepass dal Gestore ai sensi del presente Contratto. Pertanto, nel caso in cui tali errori e/o omissioni comportino l'addebito di importi errati ai Clienti, il rimborso sarà effettuato a cura e spese del Gestore, secondo le proprie procedure.

Posto che durante le fasi di implementazione saranno condotti *test* di funzionamento da parte del Gestore, restano a carico di Telepass i casi in cui vengano accertati errori nell'applicazione circa il calcolo delle tariffe dovuti a malfunzionamenti e/o errata impostazione del Sistema Informativo Telepass; in tali casi, Telepass si impegna sin da ora a gestire i rapporti con i Clienti e a rimborsare ai medesimi Clienti le eventuali somme erroneamente addebitate ovvero a rimborsare al Gestore le somme erroneamente non addebitate ai Clienti.

7.3 Il Gestore sarà tenuto, mediante il Collegamento Telematico, ad aggiornare costantemente il suo Server Centrale ed il Sistema di Verifica con i dati presenti nel Sistema Informativo di Telepass con modalità e tempistiche adeguate che permettano la corretta fruizione del Servizio Strisce Blu da parte dei Clienti. A tal fine, Telepass si impegna a fornire a al Gestore in tempo reale i dati necessari per le verifiche di cui sopra, senza nessun



aggravio di costi per il Gestore anche qualora si rendessero necessarie specifiche attività di configurazione hardware/software da parte di Telepass per garantire il corretto funzionamento del sistema di verifica adottato dal Gestore.

7.4 Ciascuna Parte si assume l'esclusiva responsabilità per il funzionamento delle strutture informatiche di propria competenza come da descrizione di cui all'Allegato G. Telepass pertanto non potrà in alcun caso considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante ai Clienti ovvero a terzi per fatti che prescindono dal controllo o comunque dalla responsabilità di Telepass, come, ad esempio, il corretto funzionamento del Server Centrale del Gestore e/o del Collegamento Telematico dei predetti sistemi con i Sistemi Informativi di Telepass, (come specificato nell'Allegato G), né potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni, né responsabile dei danni conseguenti alla mancata o non corretta applicazione delle tariffe a causa dell'errato o mancato funzionamento del Sistema di Verifica del Gestore.

7.5 Telepass non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Cliente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Cliente stesso o di terzi, inclusi i soggetti deputati al controllo delle soste o gli *internet service providers*, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Telepass o da soggetti di cui questa debba rispondere.

7.6 Telepass, infine, non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione causati da eventi di forza maggiore o caso fortuito, manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi su servizi o apparecchiature oppure non corretto uso dell'App da parte dei Clienti.

ART. 8

OBBLIGHI DEL GESTORE

8.1 Il Gestore consentirà il pagamento delle soste da parte dei Clienti Telepass tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass dal lunedì alla domenica 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno (festivi compresi) dalle 00:00 alle 24:00, secondo il Piano Tariffario trasmesso a Telepass, impegnandosi a rispettare le modalità ed i termini previsti nel presente Contratto.



8.2 Il Gestore si impegna a comunicare mediante i propri canali di comunicazione la possibilità di fruire del Servizio Strisce Blu tramite le Soluzioni di Pagamento Telepass.

8.3 Eventuali variazioni del Piano Tariffario dovranno essere comunicate prontamente da parte del Gestore a Telepass a mezzo mail all'indirizzo servizi.mobilita@telepass.it o all'indirizzo PEC telepass@pec.telepass.it.

Telepass provvederà all'adeguamento del proprio Sistema Informatico al fine dell'applicazione delle nuove tariffe, nel termine di 8 (otto) Giorni Lavorativi dalla comunicazione della variazione.

8.4 Il Gestore terrà indenne Telepass da ogni e qualsiasi danno/pretesa/contestazione che quest'ultima dovesse subire, anche da parte di terzi, a causa e per effetto dell'inadempimento, da parte del Gestore, di tutti gli obblighi assunti dalla stessa con il presente Contratto.

8.5 Il Gestore nell'ambito delle attività di propria competenza di cui al presente Contratto ed in relazione alla prestazione del Servizio Strisce Blu, si impegna a dotarsi di un Sistema Informatico adeguato a garantire nel continuo un efficace Collegamento Telematico, che consenta a Telepass di svolgere in maniera adeguata ed efficiente il Servizio di Pagamento strisce Blu, rispettando i livelli quantitativi e qualitativi specificati nelle previsioni che seguono ("Livelli di Servizio" o "SLA").

8.6 In caso di anomalie, malfunzionamenti e/o guasti del Sistema Informatico del Gestore suscettibili di compromettere l'acquisto dei Titoli di Sosta da parte dei Clienti Telepass mediante le Soluzioni di Pagamento Telepass, il Gestore si impegna a darne comunicazione a Telepass immediatamente e, comunque, entro e non oltre 2 (due) ore dal rilevamento dell'anomalia, malfunzionamento e/o guasto, al referente tecnico del Contratto, all'indirizzo e-mail servizi.mobilita@telepass.it, nonché alla funzione Operations al telefono 06.9716.66.20.

ART. 9

OBBLIGHI DI TELEPASS

9.1 Telepass si impegna a comunicare mediante l'App agli utenti delle aree di sosta in cui verrà attivato il Servizio di Pagamento Strisce Blu, nei tempi e nei modi preventivamente



concordati con il Gestore, nonché le informazioni relative alle modalità di utilizzo del sistema stesso.

9.2 Telepass si impegna a mantenere il sistema di codifica e identificazione delle zone attualmente in uso nel Comune sia con riferimento ai rapporti con i Clienti (attivazioni soste, comunicazioni, ecc.) sia con riferimento ai dati forniti al Gestore come da precedente art. 7.3 (ovvero reportistica relativa alle singole transazioni avvenute - webservice o portale web).

9.3 Telepass si impegna ad aggiornare l'App al fine di adeguarla agli aggiornamenti successivi dei sistemi operativi.

9.4 Telepass si obbliga a tenere attivi i sistemi informatici collegati ai suoi *server* di funzionamento dell'App, ivi inclusi i *tool* di *front office* e di *back office* utili rispettivamente al controllo delle Soste autorizzate in real time ed alla consuntivazione e reportistica successiva.

9.5 Telepass si obbliga comunicare al Gestore eventuali malfunzionamenti e/o difetti relativi al Sistema Informatico di Telepass e al funzionamento del Servizio di Pagamento Strisce Blu qualora possano in qualche modo compromettere la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati;

9.6 Telepass si impegna a fornire la grafica e sostenere i costi di produzione degli adesivi da installare sui parcometri ovvero provvedere all'integrazione della segnaletica verticale, secondo quanto verrà di tempo in tempo stabilito di concerto con il Gestore, al fine di rendere nota la disponibilità del Servizio di Pagamento Strisce Blu ai Clienti.

ART. 10

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

10.1 A fronte di ogni approvvigionamento di crediti sosta, TELEPASS emetterà una ricevuta di richiesta di approvvigionamento crediti di sosta al Gestore, il quale provvederà a sua volta alla registrazione dell'importo nominale dei crediti ceduti a TELEPASS nel proprio registro IVA corrispettivi scorporandone l'importo dell'IVA se e in quanto dovuta. Ogni lotto di approvvigionamento, a copertura delle soste stimate nel mese, verrà pagato da TELEPASS contestualmente all'ordine al netto della percentuale dell'aggio convenuto tra le Parti a



mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al Gestore con IBAN IT25C0808602603000000700125 presso la Banca BCC di Ancona. A fine mese TELEPASS emetterà una ricevuta/fattura al Gestore per i corrispettivi (aggio) di propria competenza riferiti al numero complessivo di lotti acquistati nel mese indicando obbligatoriamente l'IBAN ed il codice CIG.

10.2 Il Gestore si impegna a riconoscere a Telepass una commissione pari al 5,00 % ([cinque/00%]) dell'importo complessivo, dei Titoli di Sosta acquistati dai Clienti e, quindi, delle Soste Autorizzate regolate con Telepass così suddivisa:

- (a) 3,00% (Tre/00%) a fronte degli obblighi assunti da Telepass ai sensi dell'art. 3.1, lett. a). Trattandosi di operazione di distribuzione di Titoli di Sosta tale commissione è esclusa da Iva applicandosi alla stessa il regime IVA monofase di cui all'art. 74 del DPR 633/1972.;
- (b) 2,00% (Due/00%) a fronte degli obblighi assunti da Telepass ai sensi degli artt. 3.1, lett b). Resta inteso che non costituendo i servizi remunerati ai sensi della presente lettera b) operazioni accessorie, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), verrà applicata l'Iva ordinaria.

Il corrispettivo che precede remunera tutte le prestazioni, componenti e servizi indicati nel presente Contratto, nessuno escluso.

10.3 Fermo restando quanto previsto al presente articolo, le Parti si impegnano ad incontrarsi alla fine di ogni periodo di durata annuale del contratto, al fine di verificare l'andamento del servizio.

ART. 11

COMUNICAZIONI PROMOZIONALI

11.1 Le Parti si impegnano ad intraprendere a proprie cure e spese le iniziative pubblicitarie per promuovere la diffusione del Servizio di Pagamento Strisce Blu.

ART. 12

RISERVATEZZA

12.1 Telepass e il Gestore si impegnano a considerare strettamente riservato il contenuto del presente Contratto, così come ogni altro dato o informazione ad esso comunque attinente e a non farne oggetto di divulgazione a terzi, in qualsiasi forma, né direttamente né indirettamente. Restano espressamente escluse dalla applicazione della presente



clausola le comunicazioni fatte o da farsi in ottemperanza ad un ordine di qualsiasi autorità o ai sensi di un obbligo di legge.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Ai fini della negoziazione, esecuzione e gestione, anche amministrativa, del Contratto, le Parti potrebbero acquisire e trattare i dati personali riferiti a rappresentanti legali, procuratori, dipendenti e collaboratori della controparte contrattuale.

A tal proposito, le Parti assicurano di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento**"), a tali categorie di interessati, manlevando espressamente l'altra Parte da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

13.2 Con riferimento ai dati personali dei Clienti, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che gli stessi saranno trattati da ciascuna delle Parti in qualità di titolare autonomo nel rispetto della normativa applicabile in materia, in virtù del rapporto contrattuale instaurato da ciascuna Parte con il Cliente.

Anche con riferimento a tale categoria di interessati, le Parti assicurano di aver reso adeguata informativa ai sensi del Regolamento, con le modalità ritenute da ciascuna Parte più idonee.

13.3 Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle attività necessarie e/o strumentali alla gestione ed erogazione del Servizio Strisce Blu da parte del Gestore, Telepass raccoglierà e tratterà dati personali dei Clienti per conto del Gestore e/o dei Comuni gestiti dal Gestore come disciplinato nell'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento *sub* Allegato H al presente Contratto.

ART. 14

REGISTRAZIONE

14.1 Il presente Contratto, sottoscritto mediante scambio di lettera commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, e 40 del DPR n.131/86 e dell'art. 1 lettera b), della tariffa, parte



seconda, allegata allo stesso decreto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 15

FORO COMPETENTE

15.5 Per ogni controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

ART. 16

DURATA E IMPORTO – OPZIONI E RINNOVI – AVVIO DEL SERVIZIO

16.1 Il presente Contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di perfezionamento dello stesso, ovvero in via presuntiva a far data 01/11/2022.

Nel caso in cui al termine della validità temporale del presente Contratto non fosse raggiunto un importo di almeno l'80% del servizio oggetto di affidamento previsto, la validità potrà essere differita a discrezione della M&P di ulteriori 6 (sei) mesi e fino al raggiungimento dell'80% dell'importo presunto senza che Telepass possa avanzare diritti di sorta. La M&P potrà esercitare tale facoltà comunicandola a Telepass mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La M&P Spa. si riserva di richiedere una variazione in aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo contrattuale che Telepass sarà tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità.

Il presente contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b, del D.Lgs 50/16 a condizione che il valore della modifica non superi il 10% del valore iniziale del presente contratto.

Resta inteso che la M&P si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento del Contratto, all'avvio del servizio in via d'urgenza.



Il Servizio di Pagamento Strisce Blu cessa di fatto alla scadenza del rapporto contrattuale del Gestore con il Comune.

16.2 Le Parti concordano che, tenuto conto dei dati storici acquisiti durante i precedenti 36 (trentasei) mesi di affidamento del medesimo servizio, l'importo contrattuale complessivo stimato per il servizio oggetto del presente affidamento ammonta ad € 7.000,00 (euro settemila/00) al netto dell'IVA (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00).

L'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto da M&P a Telepass viene calcolato sulla base percentuale del 5% applicata a tutte le transazioni effettuate dai clienti che utilizzano l'App Telepass nei luoghi in concessione ad M&P nel territorio del Comune di Ancona.

Si precisa che la suddetta percentuale del 5%, non sarà soggetta a revisione né ad adeguamento alcuno nel corso del periodo contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii

16.3 Le Parti concordano che La M&P si riserva l'opzione di rinnovare il presente contratto di servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare i 12 (dodici) mesi. La M&P Spa si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per ragioni impreviste e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a 6 (sei) mesi; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto originario.

16.4 Le Parti concordano che una volta sottoscritto il presente Contratto, Telepass effettuerà in contraddittorio con il Gestore le verifiche e i test di funzionamento, all'esito positivo dei quali provvederà ad attivare i servizi.

ART.17

PRECEDENTI ACCORDI - MODIFICHE

17.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intervenuto tra le Parti in relazione all'oggetto.



17.2 Salvo quanto previsto nel Contratto stesso, nessuna modifica sarà valida se non fatta con atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE

18.1. Le Parti si impegnano a non cedere a nessuna terza parte il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dalla stessa, senza l'autorizzazione scritta della controparte.

ART. 19

RISOLUZIONE

19.1 Ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il presente Contratto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni assunte, a cui la parte inadempiente non abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere da inviarsi a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 1454 codice civile.

ART. 20

PENALI

20.1 Il mancato rispetto dei termini del presente Contratto darà facoltà di applicare le penali previste ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché da quanto applicabile ai sensi della Legge 120/2020.

ART. 21

DIRITTO DI RECESSO

21.1 Resta inteso che ciascuna delle Parti avrà altresì il diritto di recedere con effetto immediato per uno dei seguenti motivi: gestione del rischio di frode o antiriciclaggio, insolvenza, variazioni delle condizioni economiche e/o dello stato giuridico dell'altra Parte, tali da aumentare in maniera significativa il rischio di inadempimento della stessa.

21.2 Nei casi di cessazione della prestazione dei Servizi Telepass da parte di Telepass in conseguenza alla volontaria cessazione dei Servizi Telepass stessi da parte di Telepass in forza di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di Telepass o di



fusione/scissione di Telepass o di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda di Telepass, troveranno applicazione le disposizioni seguenti.

21.3 Nei casi di cui al precedente art. 20.2, Telepass invierà al Gestore una comunicazione a mezzo PEC al fine (i) di informarla della cessazione dei Servizi Telepass e delle relative ragioni, (ii) di rendere noti il periodo residuo nel quale verrà ancora garantita la prestazione dei Servizi Telepass e i relativi aspetti operativi e (iii) di rendere note le modalità con le quali verranno gestite le operazioni successive alla comunicazione di cessazione dei servizi di pagamento, restando inteso che, per quanto attiene il presente Contratto, tali operazioni saranno in ogni caso effettuate con le medesime modalità operative e con le medesime applicazioni informatiche sino a quel momento utilizzate in sede di esecuzione del Contratto stesso. In caso di volontaria cessazione dei Servizi Telepass in conseguenza di delibera di scioglimento e messa in liquidazione di Telepass, il periodo residuo di cui al precedente punto (i) non potrà essere inferiore a 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio della predetta comunicazione di Telepass; inoltre, in tale caso Telepass potrà recedere dal presente Contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni lavorativi, inviando al Gestore una PEC. Nei casi di fusione/scissione di Telepass o di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda di Telepass, quest'ultima garantirà la regolare esecuzione delle operazioni e attività di cui al presente Contratto fino all'effettivo subentro della nuova società nel Contratto stesso.

21.4 Nei casi di cui al precedente art. 20.2, Telepass garantisce la regolare esecuzione delle disposizioni di pagamento dei Clienti Telepass relative al Servizio di Pagamento Strisce Blu ricevute precedentemente alla data di invio dell'anzidetta comunicazione di Telepass. Alle disposizioni di pagamento ricevute da Telepass dopo tale data verrà data esecuzione solo qualora esse non abbiano scadenza operativa in una data successiva al termine del periodo residuo di operatività previsto ai sensi del precedente art. 20.3, punto (ii).

Qualora Telepass dovesse risultare responsabile della non corretta esecuzione della disposizione di pagamento oggetto di contestazione, procederà alle conseguenti rettifiche e adempimenti.



ART. 22
COMUNICAZIONI

22.1 Salve le forme espressamente previste nei precedenti articoli, ai fini del presente Contratto ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A.R., via PEC ovvero posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi:

Telepass Spa, Via Laurentina, 449 - 00142 Roma, telepass@pec.telepass.it,
servizi.mobilita@telepass.it;

M&P Mobilità & Parcheggio Spa., Via Mamiani, 76 – 60125 Ancona,
parcheggiancona@legalmail.it , stefano.maggi@anconaparcheggi.it,
paolo.pinggi@anconaparcheggi.it.

ART. 23

**CODICE ETICO, POLICY ANTICORRUZIONE E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

23.1 Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 (il “Decreto”) e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti finalizzati all’esecuzione del presente Contratto a principi di trasparenza e correttezza ed alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati dallo stesso contemplati.

23.2 Ciascuna Parte, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a prendere visione e a rispettare il Codice Etico, la Policy Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto, adottati dall’altra Parte e pubblicati, per Telepass, Codice Etico e Policy anticorruzione sul sito web www.atlantia.it ed il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, Parte Generale, sul sito web www.telepass.com, nonché per M&P Mobilità & Parcheggio sul sito web www.anconaparcheggi.it

23.3 Le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure e comportamenti atti alla prevenzione delle condotte costituenti i reati in relazione ai quali si



applicano le sanzioni previste dal Decreto e di obbligano a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata del Contratto.

23.4 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano altresì a far rispettare ad eventuali collaboratori e dipendenti tutti i documenti di cui all'art. 22.2 che precede.

23.5 Il coinvolgimento delle Parti, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, in procedimenti penali definitivi, anche in fase di indagine, che comportino o possano comportare l'applicazione di una delle misure cautelari e/o sanzionatore previste dal Decreto, nonché l'inosservanza di una delle Parti di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto nonché dei principi contenuti nella suddetta documentazione dovrà essere tempestivamente comunicato dalla Parte coinvolta all'altra Parte e comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

23.6 Resta inteso che ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dall'inosservanza delle norme di cui al Decreto nonché principi contenuti nella suddetta documentazione.

ART. 24

DISPOSIZIONI SOPRAVVENUTE – REQUISITI EX ART.80 D.LGS 50/2016 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

24.1 Le Parti si impegnano ad adeguare immediatamente il Contratto a qualsiasi eventuale modifica legislativa e/o regolamentare (e, in particolare, a qualsivoglia modifica normativa in materia fiscale), che incida sul contenuto dello stesso.

24.2 Si fa presente che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 verranno verificati mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. In conformità a quanto prescritto all'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la M&P Spa potrà escludere Telepass Spa in qualunque momento qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso del presente affidamento,



in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

24.3 Si precisa che l'eventuale mancata comprova delle dichiarazioni rese in sede di perfezionamento del presente affidamento ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., ovvero la produzione di falsa dichiarazione, comporterà la decadenza del presente affidamento (art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché l'adozione dei relativi provvedimenti previsti al riguardo.

24.4 Il perfezionamento e la gestione amministrativa del presente contratto sarà effettuato utilizzando la piattaforma di e-procurement di proprietà della M&P Spa ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

24.5 Qualora Telepass Spa non dovesse presentare tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del presente contratto entro i termini stabiliti M&P Spa si riserva la facoltà, valutandone le motivazioni, di ritenere Telepass Spa decaduta dall'affidamento e di richiedere il risarcimento del danno subito.

ART.25

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELLE ESECUZIONI E RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

25.1 I ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore delle esecuzioni per M&P sono svolti dal Responsabile Area Produzione Rag. Stefano Maggi, contattabile al n. 333/4917127, mentre il ruolo di Responsabile dell'esecuzione del contratto per Telepass Spa è svolto dal Dott. Pasquale Marciano contattabile al n. 335/6159930

ART.26

DISPOSIZIONI FINALI

26.1 Le Parti escludono espressamente qualsiasi vincolo di carattere associativo anche in partecipazione, di *joint-venture*, di consorzio, di rapporto di agenzia od altro e concordano che non intendono costituire alcun vincolo reciproco tranne quanto strettamente previsto dal presente Contratto.



26.2 Resta inteso che la collaborazione di cui al presente Contratto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto giuridico tra una Parte e il personale legato all'altra Parte. Le Parti si terranno vicendevolmente indenni da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi di lavoro connessi al, o dipendenti dal presente Contratto.

26.3 Il presente Contratto non comporta alcun trasferimento di know-how e/o diritti di proprietà intellettuale detenuti da una delle Parti.

26.4 Tutti i termini previsti dal Contratto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

26.5 Ciascuna Parte, in qualità di titolare di tutti i diritti di sfruttamento dei propri marchi e loghi (di seguito i "**Marchi**"), previa approvazione scritta dell'altra Parte, potrà utilizzare i Marchi mediante riproduzione all'interno di materiale pubblicitario e/o all'interno di attività promozionali e/o di comunicazione che riguardino esclusivamente la pubblicità del Servizio cui al presente Contratto.

26.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non stabilisce alcuna esclusiva a carico e/o a favore delle stesse.

ART. 27

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Elenco Comuni

Allegato B - Piano Tariffario dei Comuni

Allegato C - Schema incassi giornalieri

Allegato D - Fatturazione in nome e per conto

Allegato E - Modulo approvvigionamento Pacchetto Soste


Allegato F - Ricevuta Pagamento Gestore

Allegato G - Schema Collegamento Telematico

Allegato H - Accordo sul trattamento dati



Società per Azioni



Il Direttore Generale, Dott. Giorgio Luzi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 7 Responsabilità; 15 Foro Competente; 16 Durata e Importo – Opzioni e Rinnovi – Avvio Del Servizio; 19 Risoluzione; 20 Penali; 21 Recesso.

Società per Azioni



Il Direttore Generale, Dott. Giorgio Luzi

